Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 299.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 300.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 301.

Modificazione dell'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato, e successive modifiche ed aggiunte;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare la procedura medico-legale della Commissione di seconda istanza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo periodo dell'art. 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, è sostituito come segue:

« In tal caso la pratica verrà deferita a una Commissione composta del generale medico ispettore e dei due ufficiali medici addetti all'Ispettorato ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 302.

Istituzione di apposito ruolo ispettivo per i servizi della Finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i ruoli dei personali finanziari;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 250, recante disposizioni per il servizio ispettivo sulla Finanza locale;
Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la Finanza locale;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1491, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 335, sul riordinamento e la sistemazione dei servizi della Finanza locale;
Visto il R. decreto 20 maggio 1935, n. 716, che ha approvato i nuovi ruoli del personale doganale;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità di addivenire alla sistemazione del servizio di vigilanza sulla gestione delle imposte di consumo, mediante la costituzione di apposito ruolo ispettivo di gruppo *B*;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla dipendenza della Direzione generale per i servizi della Finanza locale è istituito un ruolo di gruppo *B* per il servizio ispettivo, così costituito:

Grado 6° - Ispettori superiori . . . . n. 3
Grado 7° - Ispettori . . . . n. 3

Art. 2.

Nel ruolo del personale doganale di gruppo *B*, approvato col R. decreto 20 maggio 1935, n. 716, sono soppressi tre posti di grado 6° e tre posti di grado 7°.

Art. 3.

Il grado di ispettore per il servizio ispettivo sulla Finanza locale è conferito a scelta del Ministro per le finanze sentito il parere del Consiglio di amministrazione, fra i funzionari che da non meno di tre anni rivestano almeno il grado immediatamente inferiore a quello da conferire, appartenenti al ruolo di gruppo *A* della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza o della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato oppure ai ruoli dei ragionieri delle Intendenze di finanza e del personale di gruppo *B* delle Dogane, che ne facciano domanda.

Art. 4.

Il grado di ispettore superiore per la Finanza locale è conferito mediante promozione per merito comparativo agli ispettori del medesimo ruolo che contino almeno tre anni di servizio effettivo nel grado settimo.

Art. 5.

Nella prima attuazione del presente decreto, potranno essere nominati ai posti di ispettore per il servizio ispettivo per la Finanza locale, anche impiegati dipendenti dai Comuni o dalle ditte appaltatrici delle imposte di consumo che prestino da almeno otto anni servizio direttivo od ispettivo in Comuni appartenenti alle classi *A*, *B*, *C* e *D* di cui allo articolo 11 del testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e che godano da almeno tre anni del trattamento economico non inferiore a quello del grado 8° di gruppo *B* delle Amministrazioni statali e siano in possesso del diploma di licenza dalle scuole medie di 2° grado.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto saranno collocati col proprio grado e con la rispettiva anzianità nel ruolo ispettivo di cui al precedente art. 1, gli attuali ispettori superiori ed ispettori capi del ruolo del personale doganale di gruppo *B* nominati per il servizio stesso della Finanza locale in applicazione del R. decreto 21 marzo 1930, numero 250.

Quelli di detti funzionari che rivestono il grado settimo conservano *ad personam* la qualifica attuale.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 117. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 marzo 1937-XV.
Ricostituzione del Comitato per l'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte » in Venezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti il R. decreto-legge 13 gennaio 1930-VIII, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 504, con cui fu istituito l'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia, e lo statuto dell'Ente stesso, approvato col proprio decreto in data 29 agosto 1931, nonchè le successive loro modificazioni;
Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2480, con il quale è stata modificata la composizione del Comitato per l'amministrazione dell'Ente predetto;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla rinnovazione del Comitato stesso;

Decreta:

Il Comitato per l'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia, è ricostituito come segue:

Volpi di Misurata conte Giuseppe, Ministro di Stato, presidente;
Maraini dott. Antonio, deputato al Parlamento, membro;
Caravale dott. Erasmo, direttore generale del commercio, membro;
Santoro dott. Ernesto, direttore generale dell'industria, membro;
Freddi Luigi, direttore generale per la cinematografia, membro;
Bonomi Oreste, deputato al Parlamento, direttore generale per il turismo, membro;
Alverà dott. Mario, podestà di Venezia, membro;
Magelli Vittorio, scultore, membro;

Pavolini dott. Alessandro, deputato al Parlamento, presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro.

Il Comitato durerà in carica fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(832)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1937-XV.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 7 novembre 1902, n. 7132, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Macerata;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta provincia;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visti i rapporti 25 gennaio 1930 e 14 marzo 1930, n. 547, dell'Ufficio del Genio civile di Macerata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Macerata;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Macerata;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali della Provincia, o dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Macerata.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Sorgenti dei molini ex Vagnarolli	Nera	Castel S. Angelo	Tutte le sorgenti
2	Sorgenti del Capo della Nera	Nera	Castel S. Angelo	Id.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(708)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in una zona della provincia di Torino dell'estensione di ettari 800 circa;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale divieto anche per l'annata venatoria 1937-38, riducendo l'estensione della zona stessa da ettari 800 a ettari 472;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Torino, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, limitatamente al territorio compreso nei seguenti confini:

Partendo dal concentrico della frazione Front la linea di confine imbocca la strada comunale Front-Vauda di Front e seguendo il tracciato di detta strada, attraversando l'abitato della frazione Vauda di Front Superiore, raggiunge il bivio con la strada provinciale Ciriè-Rocca segue un piccolo tratto della strada provinciale fino al ponte sul torrente Fandaglia, segue la sponda destra del detto torrente fino al ponte sulla strada provinciale Front-Barbania, segue di questa strada un piccolo tratto fino a raggiungere il concentrico della frazione di Front chiudendo il perimetro della zona di rifugio.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(779)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1937-XV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pistoia ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pistoia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di

« Vinacciano » comune di Serravalle (Pistoia), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada che dal bivio del Poggiolo va a Casa Pantano; da Casa Pantano al Rio di Castelnuovo; Rio di Castelnuovo fino al podere Montirici; mulattiera dal podere Montirici a « Le Grazie » di Vinacciano; strada che da « Le Grazie » di Vinacciano va a Rio Maggio e Vinacciano fino al bivio del Poggiolo.

La Commissione venatoria provinciale di Pistoia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(780)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1937-XV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona di terreno compreso nei comuni di Carinola, Sessa Aurunca e Mondragone, e limitato da una linea tracciata dalla ferrovia Gaeta-Sparanise (Cascano), fino quasi al mare, protendendosi per circa 11 chilometri da nord-est a sud-ovest e culminante a m. 812 col Monte Massico;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Napoli ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Napoli delimitata come nelle premesse, vale anche per l'annata venatoria 1937-38;

La Commissione venatoria provinciale di Napoli provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(781)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1937-XV.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca federale del lavoro di Niscemi (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 24 febbraio 1937-XV, n. 3030, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che la Banca federale del lavoro di Niscemi (Caltanissetta), in liquidazione, per quanto avvertita dall'Istituto di emissione che, in caso d'inadempienza, sarebbe incorsa nelle penalità previste dalla legge, non ha ancora prodotto all'Istituto stesso la prescritta documentazione contabile relativa agli esercizi 1934 e 1935;

Considerato che vani sono stati anche i ripetuti solleciti e le diffide disposte dal predetto Ispettorato e dal già competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle quali, anzi, i liquidatori dell'Ente non si sono neppure curati di dare riscontro, dimostrando, in tal modo, persistente trascuratezza ed incomprensione degli obblighi di legge;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 12 del citato R. decreto-legge nella sua seduta del 16 febbraio 1937-XV, vista la persistente inadempienza della azienda in questione, ha deciso di applicarle una penalità di lire 300 con obbligo di rivalsa verso i liquidatori in solido;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Banca federale del lavoro di Niscemi (Caltanissetta), in liquidazione, è inflitta, a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 300 (lire trecento) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del detto R. decreto-legge, con obbligo di rivalsa verso i liquidatori, in solido.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(835)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Verona.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 36342 del 18 febbraio 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia chiede l'autorizzazione, in nome e per conto della predetta Opera, ad accettare dal comune di Verona un terreno di mq. 1840, sito in località Madonnina nel quartiere di Porta Vescovo, facente parte del mappale n. 93 sez. A, fog. XII, catasto di Verona, del valore di L. 9200, sul quale è stata costruita la Casa della madre e del bambino;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza dell'accettazione;

Visti gli atti, tra i quali la perizia di stima del vice capo dell'Ufficio tecnico provinciale di Verona;

Visto l'art. 1 comma 4, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è autorizzata ad accettare la donazione, da parte del comune di Verona, del terreno su descritto sul quale è stata costruita, in Verona stessa, la Casa della madre e del bambino « Principessa di Piemonte ».

L'ufficiale rogante si dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità della libertà e proprietà dell'immobile.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 6 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(898)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1937-XV.

Proroga della gestione straordinaria dell'Arciconfraternita S. Caterina da Siena in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto Ministeriale in data 1° dicembre 1936, col quale, al nuovo commissario per la temporanea gestione dell'Arciconfraternita di S. Caterina da Siena, in Roma, comm. dott. G. B. Carlo Angius fu assegnato il termine di tre mesi per il compimento dei suoi lavori;

Visto il rapporto del prefetto di Roma, in data 25 febbraio 1937, n. 11061, div. 3-*bis*;

Ritenuta la necessità di accordare al predetto commissario una proroga al termine stabilito;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 936, nonchè gli articoli 77 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con il R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 maggio 1937-XV.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(899)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1937-XV.

Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di turismo di Postumia Grotte ad applicare contribuzioni speciali sugli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 24 novembre 1936-XV, con la quale il presidente dell'Azienda autonoma di turismo di Postumia Grotte, in esecuzione della deliberazione adottata dal quel Comitato locale in adunanza del 3 settembre stesso anno, chiede l'autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti;

Considerato che i proventi dell'imposta e del contributo speciale di cura si sono dimostrati insufficienti a fronteggiare tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Trieste in seduta del 15 ottobre 1936-XIV;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di turismo di Postumia Grotte è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti, in misura non eccedente il sette per cento per gli spettacoli e trattenimenti pei quali il diritto erariale è applicato in misura del dieci per cento ed il dieci per cento per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo e per i trattenimenti sportivi.

Il prefetto di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(900)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1937-XV.

Requisiti degli apparecchi radiofonici riceventi Radio « Balilla ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294;

Decreta:

Articolo unico.

Per essere qualificati « Balilla » e godere della tassa di L. 10, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, gli apparecchi radiofonici riceventi devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere costruiti ad amplificazione diretta, senza reazione, con almeno tre valvole di cui una raddrizzatrice, e venire alimentati integralmente in corrente alternata;

b) essere contenuti in mobile di legno (delle dimensioni approssimate di cm. 30 di altezza, cm. 30 di fronte e cm. 20 di profondità) portante nella parte anteriore una placca metallica intagliata formata da una cornice pentagonale racchiudente un fascio littorio verticale al centro, con le due diciture « Radio » a sinistra, e « Balilla » a destra, scritte ambedue a sillabe sovrapposte;

c) essere contraddistinti da un piombino applicato, a cura della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nella parte posteriore del telaio dell'apparecchio. Tale piombino dovrà portare sul retto l'emblema dello Stato racchiuso in una circonferenza zigrinata del diametro di millimetri dodici, e sul verso un fascio littorio verticale al centro con le due diciture « Radio » a sinistra e « Balilla » a destra, scritte a sillabe sovrapposte, il tutto racchiuso in una circonferenza zigrinata del diametro di millimetri dodici.

Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(962)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1937-XV.

Disposizioni concernenti la formazione del ruolo dei revisori dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1518, ed il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1518, si riunirà la prima volta in sessione ordinaria per l'esame delle domande degli aspiranti all'iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti, presentate ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso art. 2.

Art. 2.

Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate nella sessione di cui all'articolo precedente, debbono presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente de-

creto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 3.

Le domande di cui all'articolo precedente sono rivolte in carta da bollo da L. 6 al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

Gli aspiranti i quali siano iscritti in un albo professionale debbono allegare anche il relativo certificato rilasciato dagli organi competenti per la tenuta dell'albo.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non siano rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 16 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(969)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 17 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino.

(972)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che, in data 16 marzo 1937-XV, è stato presentato, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica.

(973)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 22 marzo 1937-XV, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che reca norme per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Milizia portuaria in servizio nei porti dell'A. O. I., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1937-XV, n. 65.

(974)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Trieste.

Decreto del Ministro per le comunicazioni in data 12 febbraio 1937-XV, riguardante la conferma in carica sino al 31 dicembre 1937-XVI della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la Città di Trieste, composta dei signori:

Cav. ing. Pietro Crepaz, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Trieste, presidente;

Cav. Federico Bugamelli, direttore dell'Istituto musicale « Giuseppe Verdi », di Trieste, membro;

Sig. Pietro Crescia, direttore di scuola privata di radiotecnica, membro;

Sig. Giovanni Verlicchi, dirigente della Stazione amplificatrice telefonica di Trieste, segretario.

(963)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento obbligazioni debito redimibile 4,75 %.

Si avvertono coloro che possano avervi interesse, che, per l'ammortamento al 1° aprile 1937-XV, delle obbligazioni del debito redimibile 4,75 % netto, emesse in dipendenza del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, sarà provveduto, giusta la facoltà prevista dall'art. 3 dello stesso R. decreto-legge, mediante acquisti sul mercato dei titoli da estinguere.

Roma, addì 24 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(966)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Media dei cambi e dei titoli

del 24 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,80
Francia (Franco)	87,25
Svizzera (Franco)	432,50
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	18,99
Cecoslovacchia (Corona)	66,2[illegible]
Danimarca (Corona)	4,143
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6635
Olanda (Fiorino)	10,3875
Polonia (Zloty)	360,40
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,7850
Turchia (Lira turca)	15,0835
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6234
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73 —
Id. 3,50 % (1902)	71,325
Id. 3,00 % (Lordo)	54,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,[illegible]25
Rendita 5 % (1935)	90,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di rata semestrale di titolo P. R. 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1935 relativo al certificato P. R. 3,50 per cento n. 78163 di L. 2000 - 70, intestato a Massari Sante fu Ortenzio, domiciliato a Velletri, vincolato a favore del Ministero dell'interno (Direzione generale delle carceri).

A termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 16 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato di L. 20.000 disposto dalla prof. Livia Dionisi di Imperia.

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1937-XV l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 20.000 nominali, disposto dalla prof. Livia Dionisi con l'obbligo di destinare la rendita al « Nido dei bambini » con sede in Imperia.

(961)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Mennucci Giuseppe, vincitore del posto di veterinario condotto di Navacchio (comune di Cascina) ha rinunziato al posto stesso;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Simonatti Ero;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 7 settembre 1936-XV;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dottor Simonatti Ero è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto di Navacchio (comune di Cascina).

Il podestà di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il prefetto: MUGONI.

(958)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 16140 div. Sanità del 7 maggio 1935-XIII, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli e per esami ai posti vacanti di veterinario condotto nei comuni di Ascoli Satriano, S. Paolo Civitate e Trinitapoli di questa Provincia;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2172, col quale è stato stabilito che i concorsi ai posti di sanitari condotti già banditi a quella data, si debbono svolgere per soli titoli nonchè gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la nota 10 febbraio 1937-XV, n. 124861, con la quale la Regia prefettura di Napoli ha trasmesso i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto di cui sopra;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati ai posti vacanti di veterinario condotto di cui in narrativa:

	Candidato	Voti
1°	Dott. Damiano Rocco Giuseppe	voti 17,22 su 50
2°	Dott. Cornacchia Gioacchino	» 15 — » 50
3°	Dott Cardinale Pasquale	» 13,33 » 50
4°	Dott. Giannubilo Mario	» 12,55 » 50
5°	Dott. Bergamini Ugo	» 12,22 » 50
6°	Dott. Petrillo Battista Salvatore	» 12 — » 50
7°	Dott Landi Antonio	» 11,88 » 50
8°	Dott. Carusillo Giuseppantonio	» 11,66 » 50
9°	Dott. Trotta Renato	» 11,44 » 50
10°	Dott. De Carolis Luigi	» 11,11 » 50
11°	Dott. Capaldo Antonio	» 10 — » 50
12°	Dott. Lorusso Domenico (ex combattente)	» 9,44 » 50
13°	Dott. Mazziotta Donato.	» 9,44 » 50
14°	Dott. Bocola Manfredo	» 9,33 » 50
15°	Dott Boscia Donato	» 7,55 » 50
16°	Dott. Corvelli Francesco	» 6,11 » 50
17°	Dott. Rosa Giovanni	» 3,33 » 50
18°	Dott. Ariano Corradino	» 2,77 » 50
19°	Dott. Campanile Umberto.	

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi presso l'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto in data odierna n. 3361 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti vacanti di veterinario condotto presso i comuni di Ascoli Satriano, S. Paolo di Civitate e Trinitapoli di questa provincia, graduatoria rimessa dalla Regia prefettura di Napoli presso la quale l'apposita Commissione giudicatrice ha espletato i lavori relativi al concorso stesso;

Visto gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei posti di veterinari condotti per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1° Damiano dott. Rocco, Ascoli Satriano;
2° Cornacchia dott. Gioacchino, Trinitapoli;
3° Cardinale dott. Pasquale, S. Paolo Civitate.

A norma delle disposizioni vigenti i signori podestà dei Comuni su indicati dopo la prescritta pubblicazione adotteranno rispettivamente regolare atto deliberativo di nomina del vincitore del posto messo a concorso.

Foggia, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(959)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.